REGOLAMENTO (CE) N. 504/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 546/2003 riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 del Consiglio nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione ([3]), gli Stati membri sono tenuti a comunicare ogni giovedì alla Commissione il prezzo di vendita praticato dai centri di imballaggio per le uova della classe A da allevamento in gabbie, corrispondente alla media delle categorie L e M. Nei loro strumenti di recepimento della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ([4]), alcuni Stati membri hanno imposto sul proprio territorio norme di benessere più rigorose delle norme minime previste dalla direttiva. Di conseguenza, alcuni metodi di allevamento delle galline ovaiole non sono più praticati in tutti gli Stati membri. Per questo motivo è opportuno che gli Stati membri che non sono più in grado di comunicare alla Commissione i prezzi delle uova da allevamento in gabbie siano tenuti a comunicarle il prezzo delle uova da allevamento a terra.

(2) Per motivi di armonizzazione, occorre che tutte le comunicazioni riguardanti i prezzi del settore delle carni siano trasmesse nello stesso giorno della settimana; è perciò opportuno che le notifiche avvengano di mercoledì.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 546/2003.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 546/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì:

a) il prezzo di vendita praticato dai centri di imballaggio per le uova della classe A da allevamento in gabbie, corrispondente alla media delle categorie L e M oppure, se la produzione in gabbie non è più rappresentativa, il prezzo di vendita delle uova prodotte da galline ovaiole allevate a terra, specificando che si tratta del prezzo di vendita delle uova da allevamento a terra;

b) il prezzo di vendita praticato dai centri di macellazione o il prezzo all'ingrosso rilevato sui mercati rappresentativi per i polli interi di classe A detti "65 %", o per un'altra presentazione di pollo intero qualora quest'ultima sia più rappresentativa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.
([3]) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12.
([4]) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.